

Art. 14 - Legge Regionale 22-Aprile-1997, n.16

**"NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE SOCIALE"**

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna 2 maggio 1997, n.14

Art. 14

CRITERI DI SOLUZIONE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento i seguenti elementi oggettivi:

- a) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- b) rispetto delle norme contrattuali di settore;
- c) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
- d) qualificazione professionale degli operatori;
- e) valutazione comparata costi - qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.

2. Nel bando sono indicati i punteggi attribuiti a ciascuno degli elementi oggettivi di valutazione suindicati. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso.

3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - assistenziali, sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 381 del 1991, prevalente elemento oggettivo da valutare per la scelta del contraente e il progetto di inserimento di soggetti svantaggiati che deve riportare:

- a) il numero dei soggetti svantaggiati, tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, ruolo e profilo professionale di riferimento;
- b) presenza di piani individualizzati, contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.